



Associazione Internazionale dei Lions Club

STATUTO E REGOLAMENTI FONDAZIONE CLUBS LIONS

DISTRETTO 108 Ta3 - ONLUS

STATUTO FONDAZIONE CLUBS LIONS DISTRETTO 108 Ta3 – ONLUS

STATUTO

in vigore fino a quando **non sarà** operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E CATEGORIE DI PARTECIPANTI

ART.1

(Costituzione e denominazione della Fondazione)

È costituita la Fondazione denominata **"FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DISTRETTO 108TA3"** - ONLUS "LUIGI MARCHITELLI"

ART.2

(Autonomia e disciplina applicabile)

La Fondazione, in possesso del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, non ha fine di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

La Fondazione è regolata dal presente Statuto e dal Regolamento, ha durata illimitata e non ha scopi di lucro.

L'attività della Fondazione si svolge nell'ambito territoriale della Regione Veneto.

STATUTO

in vigore da quando **sarà** operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI E CATEGORIE DI PARTECIPANTI

ART.1

(Costituzione e denominazione della Fondazione)

È costituita la Fondazione denominata **"FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DISTRETTO 108TA3"**. ENTE FILANTROPICO - ETS "LUIGI MARCHITELLI"

ART.2

(Autonomia e disciplina applicabile)

La Fondazione, in possesso del riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, non ha fine di lucro ed è dotata di piena autonomia statutaria e gestionale.

La Fondazione, regolata dal presente Statuto e dal Regolamento ha durata illimitata.

La Fondazione, in quanto Ente Filantropico, opera nel rispetto delle norme di cui al Decr.Legisl.3.7.2017 n.117 e s.m.i.

L'attività della Fondazione si svolge nell'ambito territoriale della Regione Veneto.

**ART.3
(Sede)**

La Fondazione ha sede legale nel comune di Padova.
La Fondazione può avere sedi operative diverse dalla sede legale.

**ART.4
(Scopi e settori di intervento)**

La Fondazione persegue esclusivamente finalità di utilità sociale e di promozione, in armonia con le finalità de “The International Association of Lions Clubs”.

La Fondazione indirizza la propria attività preminentemente nei settori della ricerca scientifica di particolare interesse sociale, istruzione, formazione, sport dilettantistico, a beneficio di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari nonché arte, cultura, promozione e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e dei beni ambientali, solidarietà sociale, tutela delle categorie più deboli e dei diritti civili.

La Fondazione, secondo le linee programmatiche formulate dal Consiglio generale, può inoltre promuovere, attraverso gli interventi ritenuti più idonei, studi, progetti e iniziative aventi contenuti scientifici e tecnologici innovativi, suscettibili di determinare una positiva ricaduta sulla vita sociale.

La Fondazione può altresì appoggiare e sostenere l’impegno “a servire” del Distretto Lions 108TA3 e dei Lions Clubs

**ART.3
(Sede)**

La Fondazione ha sede legale in Padova.
La Fondazione può avere sedi operative diverse dalla sede legale.

**ART.4
(Scopi e settori di intervento)**

La Fondazione, in armonia con le finalità de “The International Association of Lions Clubs” persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale e di promozione, tutela delle categorie più deboli e dei diritti civili.

La Fondazione indirizza la propria attività preminentemente nei settori della ricerca scientifica e di particolare interesse sociale quali istruzione, cultura, ambiente, beni artistici, architettonici, storici, ambientali, formazione, sport dilettantistico e a beneficio di persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

In questo ambito può organizzare e gestire attività culturali, artistiche o ricreative.

Può svolgere anche attività editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all’art. 5, comma 1 del D. Lgs 3 luglio 2017 nr. 117 e s.m.i.

La Fondazione, secondo le linee programmatiche formulate dal Consiglio generale, può inoltre promuovere, attraverso gli interventi ritenuti più idonei, studi, progetti e

aderenti, eventualmente affiancandosi mediante la somministrazione di mezzi finanziari e/o fornendo loro assistenza per la preparazione e la realizzazione di progetti presentati per attività di solidarietà sociale di particolare valenza o, comunque, rientranti nell'ambito degli scopi della Fondazione.

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.5

(Modalità di perseguimento degli scopi statutari)

La Fondazione persegue i propri scopi attraverso la definizione di propri progetti e di programmi di intervento, da realizzare direttamente o tramite lo scambio e la collaborazione di altri soggetti interessati.

L'attività della Fondazione, per il perseguimento degli scopi statutari, può essere disciplinata mediante apposito Regolamento, che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da attuare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione

iniziative aventi contenuti scientifici e tecnologici innovativi, suscettibili di determinare una positiva ricaduta sulla vita sociale.

La Fondazione può altresì appoggiare e sostenere l'impegno "a servire" del Distretto Lions 108TA3 e dei Lions Clubs aderenti, eventualmente affiancandosi mediante la somministrazione di mezzi finanziari e/o fornendo loro assistenza per la preparazione e la realizzazione di progetti presentati per attività di solidarietà sociale di particolare valenza o, comunque, rientranti nell'ambito degli scopi della Fondazione e delle attività di interesse generale di cui al citato art.5 del Decr.Legisl.117/2017.

La Fondazione ha il divieto di svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

ART.5

(Modalità di perseguimento degli scopi statutari)

La Fondazione persegue i propri scopi attraverso la definizione di propri progetti e di programmi di intervento, da realizzare direttamente o tramite lo scambio e la collaborazione di altri soggetti interessati.

L'attività della Fondazione, per il perseguimento degli scopi statutari, può essere disciplinata mediante apposito Regolamento, che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da attuare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione

delle scelte, la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e di conservazione del patrimonio e può compiere, nei limiti di legge e dello Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, ritenute necessarie od opportune per il conseguimento dei propri scopi.

La Fondazione, inoltre, potrà:

a) aderire a organismi pubblici o privati che abbiano scopi affini e partecipa con gli stessi alla realizzazione di progetti di solidarietà, di ricerca e di studio.

b) assumere partecipazioni in società o enti di diritto privato o pubblico, non aventi scopo di lucro ed aventi oggetto affine o connesso al proprio, purché tali operazioni siano strumentali al raggiungimento degli scopi istituzionali.

ART.6 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è vincolato al perseguimento degli scopi statuari ed è costituito:

a) dalle somme inizialmente versate e destinate alla dotazione dell'Ente, dalle somme, titoli, rendite, diritti, beni mobili e immobili a qualunque titolo pervenuti;
b) dai contributi, donazioni, eredità, lasciti, introiti, acquisti espressamente

delle scelte, la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dal presente Statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

La Fondazione opera nel rispetto dei principi di economicità della gestione e di conservazione del patrimonio e può compiere, nei limiti di legge e dello Statuto, tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari, ritenute necessarie od opportune per il conseguimento dei propri scopi.

La Fondazione, inoltre, potrà:

a) aderire a organismi pubblici o privati che abbiano scopi affini e partecipa con gli stessi alla realizzazione di progetti di solidarietà, di ricerca e di studio.

b) assumere partecipazioni in società o enti di diritto privato o pubblico, non aventi scopo di lucro ed aventi oggetto affine o connesso al proprio, purché tali operazioni siano strumentali al raggiungimento degli scopi istituzionali.

ART.6 (Patrimonio)

Il patrimonio della Fondazione è vincolato esclusivamente al perseguimento degli scopi statuari ed è costituito:

a) dalle somme inizialmente versate e destinate alla dotazione dell'Ente, dalle somme, titoli, rendite, diritti, beni mobili e immobili a qualunque titolo pervenuti;
b) dai contributi, donazioni, eredità,

destinati al patrimonio a qualunque titolo lecito, legittimo e riconosciuto compatibile e coerente con gli scopi della Fondazione.

Non entrano a far parte del patrimonio, gli avanzi di gestione, donazioni o contributi di qualsivoglia natura, vincolati a services particolari o all'attività dei Clubs del Distretto LIONS 108TA3.

E' vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione di avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, salvo che non sia imposta dalla legge.

L'Ente è obbligato ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

ART.7

(Destinazione dei mezzi finanziari e del reddito)

Per l'adempimento dei propri fini la Fondazione può disporre:

- a - dei redditi del patrimonio;
- b -delle somme che pervengono alla Fondazione da contributi pubblici o privati che non siano destinati ad incrementare il patrimonio;
- c - del contributo volontario dei partecipanti non destinato al patrimonio;
- d - degli utili o avanzi provenienti da attività di gestione, di promozione e di formazione svolte per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad

lasciti, introiti, acquisti, espressamente destinati al patrimonio a qualunque titolo lecito, legittimo e riconosciuto compatibile e coerente con gli scopi della Fondazione.

Non entrano a far parte del patrimonio donazioni o contributi di qualsivoglia natura, vincolati a services particolari o all'attività dei clubs del Distretto LIONS 108TA3.

E' vietata, anche in modo indiretto, la distribuzione di utili,avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitali, salvo che non sia imposta dalla legge.

L'Ente è obbligato ad impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

In caso di scioglimento il patrimonio viene devoluto secondo quanto previsto dall'art.32

ART.7

(Destinazione dei mezzi finanziari e del reddito)

Per l'adempimento dei propri fini la Fondazione può disporre:

- a - dei redditi del patrimonio;
- b -delle somme che pervengono alla Fondazione da contributi pubblici o privati che non siano destinati ad incrementare il patrimonio;
- c - del contributo volontario dei partecipanti non destinato al patrimonio;
- d - degli utili o avanzi provenienti da attività di gestione, di promozione e di formazione svolte per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad

esse direttamente connesse;
e - delle somme che derivano da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio e destinate ad uso diverso dall'incremento del patrimonio.

La destinazione dei mezzi finanziari e del reddito derivante dalla gestione del patrimonio viene decisa dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle linee programmatiche.

**ART. 8
(Fondatori)**

Sono fondatori i Lions Clubs del Distretto 108TA3, che hanno partecipato alla costituzione del patrimonio della Fondazione e hanno sottoscritto l'atto costitutivo della stessa.

I partecipanti non sono obbligati a versare alcun contributo.

**ART. 9
(Partecipanti di diritto)**

Sono partecipanti di diritto i Lions Clubs del Distretto 108TA3 che, successivamente alla costituzione della Fondazione, ne facciano domanda e contribuiscano all'incremento del patrimonio con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.

I partecipanti non sono obbligati a versare alcun contributo.

I partecipanti di diritto sono parificati, nei diritti e negli obblighi, ai fondatori.

**ART.10
(Benemeriti e aggregati)**

Sono benemeriti le persone fisiche o giuridiche, gli Enti e le associazioni che,

esse direttamente connesse;
e - delle somme che derivano da alienazioni di beni facenti parte del patrimonio e destinate ad uso diverso dall'incremento del patrimonio.

La destinazione dei mezzi finanziari e del reddito derivante dalla gestione del patrimonio viene decisa dal Consiglio di Amministrazione, nel rispetto delle linee programmatiche.

**ART. 8
(Fondatori)**

Sono fondatori i Lions Clubs del Distretto 108TA3, che hanno partecipato alla costituzione del patrimonio della Fondazione e hanno sottoscritto l'atto costitutivo della stessa.

I partecipanti non sono obbligati a versare alcun contributo.

**ART. 9
(Partecipanti di diritto)**

Sono partecipanti di diritto i Lions Clubs del Distretto 108TA3 che, successivamente alla costituzione della Fondazione, ne facciano domanda e contribuiscano all'incremento del patrimonio con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.

I partecipanti non sono obbligati a versare alcun contributo. I partecipanti di diritto sono parificati nei diritti e negli obblighi ai fondatori.

**ART.10
(Benemeriti e aggregati)**

Sono benemeriti le persone fisiche o giuridiche, gli Enti e le associazioni che,

con il loro apporto in attività o in mezzi, contribuiscono al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

La qualifica di benemerito è assegnata con apposita deliberazione dal Consiglio di Amministrazione.

Sono aggregati le persone fisiche o giuridiche, gli Enti e le associazioni diverse dai Lions Clubs, che chiedono di far parte della Fondazione e che contribuiscono all'incremento del patrimonio della stessa, con le modalità determinate dal Consiglio di Amministrazione.

I partecipanti non sono obbligati a versare alcun contributo.

ART.11

(Perdita e sospensione della qualifica di partecipante)

Si perde la qualifica di:

- a) fondatore o partecipante di diritto:
 - per estinzione del Lions Club;
 - quando il Club sia radiato come previsto dallo Statuto Internazionale dei Lions Clubs;
 - per volontario recesso del Lions Club, da inviare per iscritto al Consiglio di amministrazione;
 - b) di benemerito:
 - per volontario recesso, da inviare per iscritto al Consiglio di amministrazione;
- Il Club messo in "status quo" è sospeso

con il loro apporto in attività o in mezzi, contribuiscono al raggiungimento degli scopi della Fondazione.

La qualifica di benemerito è assegnata con apposita deliberazione dal Consiglio di Amministrazione.

Sono aggregati le persone fisiche o giuridiche, gli Enti e le associazioni diverse dai Lions Clubs, che chiedono di far parte della Fondazione e che contribuiscono all'incremento del patrimonio della stessa, mediante pagamento di quote del valore stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

I partecipanti non sono obbligati a versare alcun contributo.

I benemeriti e aggregati possono partecipare alle sedute del Consiglio Generale senza diritto di voto. Le eventuali proposte sono iscritte all'odg del Consiglio Generale nella prima seduta utile.

ART.11

(Perdita e sospensione della qualifica di partecipante)

Si perde la qualifica di:

- a) fondatore o partecipante di diritto:
 - per estinzione del Lions Club;
 - quando il Club sia radiato come previsto dallo Statuto Internazionale dei Lions Clubs;
 - per volontario recesso del Lions Club, da inviare per iscritto al Consiglio di amministrazione;
 - b) di benemerito:
 - per volontario recesso, da inviare per iscritto al Consiglio di amministrazione;
- al Club messo in "status quo" è sospeso

temporaneamente dall'esercizio dei diritti, che viene ripristinato al momento della ripresa della piena operatività.

TITOLO II
ASSETTO ORGANIZZATIVO
CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI
ART.12
(Organi)

Sono organi della Fondazione;
a) il Consiglio generale;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Segretario Generale;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli organi della Fondazione operano nel rispetto delle competenze a ciascuno attribuite dal presente Statuto, assicurando la corretta e trasparente distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, amministrazione e controllo.

ART.13
(Requisiti di onorabilità)

I componenti gli organi devono essere scelti fra i soci Lions effettivi del Distretto 108 TA3 e in regola con i Club di appartenenza.

I componenti gli organi devono portare tempestivamente a conoscenza del Consiglio di Amministrazione tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza dei requisiti di onorabilità.

L'organo competente, sulla base delle informazioni disponibili, dovrà assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della

temporaneamente dall'esercizio dei diritti, che viene ripristinato al momento della ripresa della piena operatività.

TITOLO II
ASSETTO ORGANIZZATIVO
CAPO I
DISPOSIZIONI COMUNI
ART.12
(Organi)

Sono organi della Fondazione;
a) il Consiglio generale;
b) il Consiglio di Amministrazione;
c) il Presidente;
d) il Segretario Generale;
e) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Gli organi della Fondazione operano nel rispetto delle competenze a ciascuno attribuite dal presente Statuto, assicurando la corretta e trasparente distinzione tra funzioni e poteri di indirizzo, amministrazione e controllo.

ART.13
(Requisiti di onorabilità)

I componenti gli organi devono essere scelti fra i soci Lions effettivi del Distretto 108 TA3 e in regola con i Club di appartenenza.

I componenti gli organi devono portare tempestivamente a conoscenza del Consiglio di Amministrazione tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza dei requisiti di onorabilità.

L'organo competente, sulla base delle informazioni disponibili, dovrà assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della

reputazione della Fondazione.

ART.14

(Cause di incompatibilità)

Le cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei conti e di Segretario Generale sono fra loro incompatibili.

Sono, altresì, incompatibili con le cariche di Presidente di Circostrizione, Presidente di zona, Segretario del Centro Studi e di Direttore della rivista del Distretto 108TA3.

Il componente di un organo che accetta la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

Sono altresì incompatibili il coniuge, i parenti e affini, secondo le norme del codice civile, dei componenti gli organi della Fondazione.

ART.15

(Cause di decadenza)

Il venir meno dei requisiti previsti dallo Statuto o della qualità di socio Lion effettivo e in regola con il Club di appartenenza, nel corso del mandato, comporta la decadenza dalla carica.

I componenti gli organi devono dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle cause di incompatibilità e, di decadenza che li riguardano.

Il Segretario Generale dovrà dare comunicazione di tali cause al Consiglio di Amministrazione.

L'omessa comunicazione, della sussistenza di una causa di incompatibilità o di decadenza

reputazione della Fondazione.

ART.14

(Cause di incompatibilità)

Le cariche di componente del Consiglio di Amministrazione, del Collegio dei Revisori dei conti e di Segretario Generale sono fra loro incompatibili.

Sono, altresì, incompatibili con le cariche di Presidente di Circostrizione, Presidente di Zona, Segretario del Centro Studi e di Direttore della rivista del Distretto 108TA3.

Il componente di un organo che accetta la carica in un diverso organo della Fondazione decade automaticamente dal primo.

Sono altresì incompatibili il coniuge, i parenti e affini, secondo le norme del codice civile, dei componenti gli organi della Fondazione.

ART.15

(Cause di decadenza)

Il venir meno dei requisiti previsti dallo Statuto o della qualità di socio Lion effettivo e in regola con il Club di appartenenza, nel corso del mandato, comporta la decadenza dalla carica.

I componenti gli organi devono dare immediata comunicazione all'organo di appartenenza delle cause di incompatibilità e, di decadenza che li riguardano.

Il Segretario Generale dovrà dare comunicazione di tali cause al Consiglio di Amministrazione.

L'omessa comunicazione, della sussistenza di una causa di incompatibilità o di decadenza

comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Il componente gli organi che non intervenga alle sedute del proprio organo per tre volte consecutive, senza giustificare l'assenza, decade dall'ufficio.

ART.16

(Conflitto di interessi)

I componenti gli organi operano nell'esclusivo interesse della Fondazione.

Il componente che abbia un interesse, anche per conto di terzi, in conflitto con quello della Fondazione deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza o al Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Segretario Generale e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali si possa determinare il predetto conflitto.

In caso di inosservanza di tale obbligo, il componente è tenuto a risarcire gli eventuali danni subiti dalla Fondazione. L'organo di appartenenza o il Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Segretario Generale, valutano l'adozione del provvedimento della decadenza nelle ipotesi in cui il conflitto di interessi abbia natura non temporanea e in caso di colpevole inosservanza di quanto previsto nel presente articolo.

ART.17

(Prorogatio e dimissioni)

Alla scadenza del mandato, i componenti degli organi rimangono nel

comporta l'immediata decadenza dalla carica.

Il componente gli organi che non intervenga alle sedute del proprio organo per tre volte consecutive, senza giustificare l'assenza, decade dall'ufficio.

ART.16

(Conflitto di interessi)

I componenti gli organi operano nell'esclusivo interesse della Fondazione.

Il componente che abbia un interesse, anche per conto di terzi, in conflitto con quello della Fondazione deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza o al Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Segretario Generale e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali si possa determinare il predetto conflitto.

In caso di inosservanza di tale obbligo, il componente è tenuto a risarcire gli eventuali danni subiti dalla Fondazione. L'organo di appartenenza o il Consiglio di Amministrazione, per quanto attiene al Segretario Generale, valutano l'adozione del provvedimento della decadenza nelle ipotesi in cui il conflitto di interessi abbia natura non temporanea e in caso di colpevole inosservanza di quanto previsto nel presente articolo.

ART.17

(Prorogatio e dimissioni)

Alla scadenza del mandato, i componenti degli organi rimangono nel

loro ufficio, fintantoché non entrino in carica i rispettivi successori.

Le eventuali dimissioni devono essere presentate al Presidente della Fondazione.

ART.18

(Indennità, compensi e rimborsi spese)

Le cariche sono gratuite.

A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e al Segretario è corrisposto solo il rimborso delle spese vive, effettive e integralmente documentate, sostenute per lo svolgimento delle funzioni connesse con i rispettivi mandati e riguardanti iniziative autorizzate dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di urgenza, dal Presidente. In ogni caso non si provvede al rimborso delle spese di partecipazione agli organi della Fondazione.

CAPO II

CONSIGLIO GENERALE

ART.19

(Consiglio generale)

Il Consiglio generale è costituito dai Club fondatori e di diritto dai Club che facciano parte della Fondazione da almeno sei mesi rappresentati, in seno al Consiglio generale, dal Presidente pro tempore o da altro socio effettivo del Club da egli delegato.

Il Governatore, l'immediato Past Governatore, il primo e il secondo Vice Governatore pro tempore del Distretto Lions 108TA3 fanno parte, di diritto e con diritto di voto, del Consiglio

loro ufficio, fintantoché non entrino in carica i rispettivi successori.

Le eventuali dimissioni devono essere presentate al Presidente della Fondazione.

ART.18

(Indennità, compensi e rimborsi spese)

Le cariche sono gratuite.

A tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione e al Segretario è corrisposto solo il rimborso delle spese vive, effettive e integralmente documentate, sostenute per lo svolgimento delle funzioni connesse con i rispettivi mandati e riguardanti iniziative autorizzate dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di urgenza, dal Presidente. In ogni caso non si provvede al rimborso delle spese di partecipazione agli organi della Fondazione.

CAPO II

CONSIGLIO GENERALE

ART.19

(Consiglio generale)

Il Consiglio generale è costituito dai Club fondatori e di diritto dai Club che facciano parte della Fondazione da almeno sei mesi rappresentati, in seno al Consiglio generale, dal Presidente pro tempore o da altro socio effettivo del Club da egli delegato.

Il Governatore, l'immediato Past Governatore, il primo e il secondo Vice Governatore pro tempore del Distretto Lions 108TA3 fanno parte, di diritto e con diritto di voto, del Consiglio

generale, che è presieduto dal Presidente della Fondazione o, nei casi di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Svolge le funzioni di Presidente della Fondazione il Governatore.

ART.20

(Competenze del Consiglio Generale)

Il Consiglio generale ha il compito:

- di approvare gli indirizzi generali dell'attività;
- di approvare il bilancio consuntivo e il documento programmatico previsionale predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- di eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti;
- di approvare le modifiche dello Statuto che venissero proposte;
- di esprimere il parere vincolante sulle eventuali proposte di scioglimento della Fondazione o di trasformazione o fusione della medesima.

generale, che è presieduto dal Presidente della Fondazione o, nei casi di assenza o impedimento, dal Vice Presidente.

Svolge le funzioni di Presidente della Fondazione il Governatore.

ART.20

(Competenze del Consiglio Generale)

Il Consiglio generale ha il compito:

- di approvare gli indirizzi generali dell'attività;
- di approvare il bilancio consuntivo e il documento programmatico previsionale predisposto dal Consiglio di Amministrazione;
- di eleggere i componenti del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti;
- di approvare le modifiche dello Statuto che venissero proposte;
- di esprimere il parere vincolante sulle eventuali proposte di scioglimento della Fondazione o di trasformazione o fusione della medesima.

Il Consiglio inoltre:

- revoca i componenti degli organi sociali e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti quando si manifestano circostanze, idonee ad influire negativamente sulla prosecuzione dell'incarico e nel rispetto delle garanzie, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione dei

- partecipanti;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione della fondazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge;
- approva il bilancio sociale.

ART.21
(Funzionamento del Consiglio Generale)

Il Consiglio generale, ad iniziativa del suo Presidente, si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta, per iscritto, il Consiglio di Amministrazione o almeno un quinto dei partecipanti o il Collegio dei Revisori dei conti.

In questo caso saranno messi all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, secondo espressa richiesta iniziale del consigliere a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica, che diano comunque riscontro dell'avvenuta conoscenza della comunicazione stessa, almeno quindici giorni prima della riunione, al domicilio o alla residenza dei partecipanti e dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante telegramma o telefax, o posta elettronica con preavviso di almeno tre giorni a meno che un partecipante non dichiarare, a inizio mandato e a sua cura, di non disporre di un indirizzo e-mail. In

ART.21
(Funzionamento del Consiglio Generale)

Il Consiglio generale, ad iniziativa del suo Presidente, si riunisce almeno due volte all'anno ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o gliene facciano richiesta, per iscritto, il Consiglio di Amministrazione o almeno un quinto dei partecipanti o il Collegio dei Revisori dei conti.

In questo caso saranno messi all'ordine del giorno gli argomenti richiesti.

Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, devono essere spediti, secondo espressa richiesta iniziale del consigliere a mezzo lettera raccomandata, fax o posta elettronica, che diano comunque riscontro dell'avvenuta conoscenza della comunicazione stessa, almeno quindici giorni prima della riunione, al domicilio o alla residenza dei partecipanti e dei componenti del Collegio dei Revisori dei conti; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante telegramma o telefax, con preavviso di almeno tre giorni a meno che un partecipante non dichiarare, a inizio mandato e a sua cura, di non disporre di un indirizzo e-mail. In quest'ultimo caso

quest'ultimo caso il telefax o il telegramma rimangono gli unici mezzi di cui si

può disporre allo scopo qui considerato. Per la validità delle riunioni, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio generale, in seconda convocazione, è valido con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Nel caso in cui anche la seduta in seconda convocazione andasse deserta si provvederà a convocare il Consiglio nuovamente in prima convocazione non prima dei 15 gg. successivi alla data della seconda convocazione.

Le deliberazioni, in prima e in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, non ricomprendendosi fra questi ultimi gli astenuti.

Nelle votazioni segrete le schede bianche non concorrono a formare il numero dei votanti.

Ai fini dell'approvazione dello Statuto e delle sue modifiche, è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti il Consiglio Generale anche in seconda convocazione nonchè l'assenso della maggioranza dei presenti.

Non è ammessa delega di un Lions Club ad altro Lions Club.

La rappresentanza del Club può essere delegata dal Presidente solo ad altro socio effettivo dello stesso Club.

Le modifiche allo Statuto sono approvate durante un Congresso distrettuale o nel corso dell'Assemblea

il telefax o il telegramma rimangono gli unici mezzi di cui si può disporre allo scopo qui considerato.

Per la validità delle riunioni, in prima convocazione, è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio generale, in seconda convocazione, è valido con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Nel caso in cui anche la seduta in seconda convocazione andasse deserta si provvederà a convocare il Consiglio nuovamente in prima convocazione non prima dei 15 gg. successivi alla data della seconda convocazione.

Le deliberazioni, in prima e in seconda convocazione, sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti, non ricomprendendosi fra questi ultimi gli astenuti.

Nelle votazioni segrete le schede bianche non concorrono a formare il numero dei votanti.

Ai fini dell'approvazione dello Statuto e delle sue modifiche, è richiesta la presenza dei due terzi dei componenti il Consiglio Generale anche in seconda convocazione nonchè l'assenso della maggioranza dei presenti.

Non è ammessa delega di un Lions Club ad altro Lions Club.

La rappresentanza del Club può essere delegata dal Presidente solo ad altro socio effettivo dello stesso Club.

Le modifiche allo Statuto sono approvate nel corso dell'Assemblea ordinaria o in apposita seduta straordinaria.

ordinaria o in apposita seduta straordinaria.

I componenti del Consiglio di Amministrazione assistono, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio generale e riferiscono sull'amministrazione della Fondazione. Alle riunioni del Consiglio generale assiste anche il Segretario Generale o, in caso di mancanza o impedimento, chi lo sostituisce secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Il verbale della seduta del Consiglio generale è redatto dal Segretario Generale ed è firmato dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto.

La conformità agli originali delle copie e degli estratti del verbale è attestata dal Segretario.

Le spese di funzionamento dell'assemblea sono a carico della Fondazione e vengono previste nel bilancio annuale.

CAPO III

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 22

(Composizione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattordici membri, di cui 10 eletti tra i fondatori e partecipanti di diritto dal Consiglio generale.

Fanno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione e con diritto di voto, l'immediato Past Governatore, il Governatore il primo e il secondo Vice Governatore pro tempore del Distretto Lions 108 Ta3.

I componenti del Consiglio di Amministrazione assistono, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio generale e riferiscono sull'amministrazione della Fondazione.

Alle riunioni del Consiglio generale assiste anche il Segretario Generale o, in caso di mancanza o impedimento, chi lo sostituisce secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Il verbale della seduta del Consiglio generale è redatto dal Segretario Generale ed è firmato dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto.

La conformità agli originali delle copie e degli estratti del verbale è attestata dal Segretario.

Le spese di funzionamento dell'assemblea sono a carico della Fondazione e vengono previste nel bilancio annuale.

CAPO III

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ART. 22

(Composizione del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da quattordici membri, di cui 10 eletti, tra i fondatori e partecipanti di diritto, dal Consiglio generale.

Fanno parte di diritto del Consiglio di Amministrazione e con diritto di voto, l'immediato Past Governatore, il Governatore e il Vice Governatore pro tempore del Distretto Lions 108 Ta3.

In caso di parità nelle votazioni prevarrà

Il Vice Presidente della Fondazione viene eletto annualmente dal Consiglio di Amministrazione tra i membri di diritto e quelli eletti dal Consiglio generale.

I consiglieri di amministrazione non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.

ART.23

(Durata in carica)

I componenti eletti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni decorrenti dal 1 luglio.

la determinazione per la quale ha votato il presidente.

I Clubs Lions aderenti alla Fondazione assumono come fissa, ai fini della elezione del Consiglio di Amministrazione, la suddivisione amministrativa del Distretto in dieci zone.

Ogni zona avrà diritto ad eleggere un consigliere. Nel caso in cui il numero delle zone in cui è suddiviso il Distretto dovesse modificarsi il Consiglio Generale deciderà conseguentemente se adeguare o confermare le norme statutarie e regolamentari.

Il Vice Presidente della Fondazione viene eletto annualmente dal Consiglio di Amministrazione tra i membri di diritto e quelli eletti dal Consiglio generale.

I consiglieri di amministrazione non possono essere rieletti per più di due mandati consecutivi.

Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

ART.23

(Durata in carica)

I componenti eletti del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre anni decorrenti dal 1 luglio.

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno dei propri componenti elettivi subentrerà il primo dei non eletti.

Il sostituto resterà in carica per il tempo residuo occorrente al compimento del triennio suddetto.

In caso di esaurimento della lista dei non eletti, il Consiglio di Amministrazione coopterà, quali componenti, soci effettivi Lions appartenenti a Lions Clubs aderenti alla Fondazione, aventi i requisiti previsti dallo Statuto.

La cooptazione sarà sottoposta a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio generale.

ART.24
(Poteri del Consiglio di
Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, fatti salvi i poteri attribuiti al Consiglio generale, ai sensi dell'art.20.

In particolare, a titolo indicativo e non limitativo, il Consiglio di Amministrazione:

- realizza gli scopi della Fondazione, deliberando anche sull'ammissibilità degli eventuali progetti di attività dei Lions Clubs, volti alla richiesta di assistenza e/o sostegno da parte della Fondazione;
- predispose il progetto di bilancio consuntivo e del documento programmatico previsionale, da presentare al Consiglio generale dei partecipanti;

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di uno dei propri componenti elettivi subentrerà il primo dei non eletti.

Il sostituto resterà in carica per il tempo residuo occorrente al compimento del triennio suddetto.

In caso di esaurimento della lista dei non eletti, il Consiglio di Amministrazione coopterà, quali componenti, soci effettivi Lions appartenenti a Lions Clubs aderenti alla Fondazione, aventi i requisiti previsti dallo Statuto.

La cooptazione sarà sottoposta a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio generale.

ART.24
(Poteri del Consiglio di
Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, fatti salvi i poteri attribuiti al Consiglio generale, ai sensi dell'art.20.

In particolare, a titolo indicativo e non limitativo, il Consiglio di Amministrazione:

- realizza gli scopi della Fondazione, deliberando anche sull'ammissibilità degli eventuali progetti di attività dei Lions Clubs, volti alla richiesta di assistenza e/o sostegno da parte della Fondazione;
- predispose il progetto di bilancio consuntivo e del documento programmatico previsionale, da presentare al Consiglio generale dei partecipanti;

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> - delibera sulle destinazioni di somme e di beni non costituenti patrimonio, ivi compresi gli eventuali acquisti di beni mobili ed immobili e i proventi di vendite di beni della Fondazione; - provvede all'assunzione o al licenziamento di personale dipendente, determinandone l'inquadramento ed i compensi economici, nonché alle definizioni di tutti i rapporti di collaborazione e/o di consulenza; - delibera il conferimento di eventuali incarichi; - predispose i piani di lavoro ed i programmi di intervento, ivi comprese le proposte di modifica al presente Statuto; - delibera la costituzione di Comitati tecnici su varie materie, con funzioni consultive, propositive, di studio o di ricerca; - delibera sull'ammissione dei partecipanti e sulla perdita della qualifica di partecipanti; - provvede ad approvare le eventuali modifiche del Regolamento previo parere del Consiglio Generale; - propone all'Autorità competente lo e l'eventuale trasformazione o fusione. <p>Esso predispose annualmente la relazione sull'attività della Fondazione, che sottopone all'approvazione del Consiglio generale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione verifica per i propri componenti e per il Segretario Generale la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità, delle</p> | <ul style="list-style-type: none"> - delibera sulle destinazioni di somme e di beni non costituenti patrimonio, ivi compresi gli eventuali acquisti di beni mobili ed immobili e i proventi di vendite di beni della Fondazione; - provvede all'assunzione o al licenziamento di personale dipendente, determinandone l'inquadramento ed i compensi economici, nonché alle definizioni di tutti i rapporti di collaborazione e/o di consulenza; - delibera il conferimento di eventuali incarichi; - predispose i piani di lavoro ed i programmi di intervento, ivi comprese le proposte di modifica al presente Statuto; - delibera la costituzione di Comitati tecnici; - delibera sull'ammissione dei partecipanti e sulla perdita della qualifica di partecipanti; - provvede ad approvare le eventuali modifiche del Regolamento, previo parere del Consiglio Generale; - propone all'Autorità competente lo scioglimento della Fondazione e l'eventuale trasformazione o fusione. <p>Esso predispose annualmente la relazione sull'attività della Fondazione, che sottopone all'approvazione del Consiglio generale.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione verifica per i propri componenti e per il Segretario Generale la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità, delle cause di decadenza ed assume entro</p> |
|--|---|

cause di decadenza ed assume entro trenta giorni dall'accertamento i conseguenti provvedimenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni al Presidente e, su proposta di quest'ultimo, al Segretario Generale, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe anche ai Consiglieri, per la gestione corrente, determinandone i limiti.

ART.25

(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, una volta ogni due mesi, nonché ogniqualevolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero venga richiesto da almeno tre componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, con le modalità di convocazione di cui al presente Statuto.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avvengono presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché nell'ambito regionale e sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, quindi, dai componenti secondo l'anzianità elettorale ed eventualmente d'età.

La convocazione è fatta con avviso contenente l'elenco degli argomenti in trattazione, data, ora e luogo della riunione ed è da inviare secondo espressa richiesta iniziale del consigliere mediante lettera, fax, posta

trenta giorni dall'accertamento i conseguenti provvedimenti.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni al Presidente e, su proposta di quest'ultimo, al Segretario Generale, determinando i limiti della delega. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire deleghe anche ai Consiglieri, per la gestione corrente, determinandone i limiti.

ART.25

(Funzionamento del Consiglio di Amministrazione)

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce, di regola, una volta ogni due mesi, nonché ogniqualevolta il Presidente lo ritenga necessario, ovvero venga richiesto da almeno tre componenti o dal Collegio dei Revisori dei Conti, con le modalità di convocazione di cui al presente Statuto.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione avvengono presso la sede della Fondazione o anche altrove, purché nell'ambito regionale e sono presiedute dal Presidente e, in caso di assenza o impedimento, dal Vice Presidente e, quindi, dai componenti secondo l'anzianità elettorale ed eventualmente d'età.

La convocazione è fatta con avviso contenente l'elenco degli argomenti in trattazione, data, ora e luogo della riunione ed è da inviare secondo espressa richiesta iniziale del consigliere mediante lettera, fax, posta

elettronica, telegramma o con mezzi di comunicazione ad essi assimilabili e che diano comunque riscontro dell'avvenuta conoscenza della comunicazione stessa, al domicilio dichiarato da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, non più tardi del quinto giorno precedente la data fissata per la riunione.

In caso d'urgenza, l'avviso può essere inviato quarantotto ore prima tramite telefax, posta elettronica o telegramma.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è sempre necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni concernenti la nomina o la revoca del Segretario Generale debbono essere sempre adottate a maggioranza dei componenti in carica.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assiste il Segretario Generale o, in caso di mancanza o impedimento, chi lo sostituisce secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Ferme restando le modalità di convocazione di cui ai commi precedenti, l'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di

elettronica, telegramma o con mezzi di comunicazione ad essi assimilabili e che diano comunque riscontro dell'avvenuta conoscenza della comunicazione stessa, al domicilio dichiarato da ciascun membro del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei Conti, non più tardi del quinto giorno precedente la data fissata per la riunione.

In caso d'urgenza, l'avviso può essere inviato quarantotto ore prima tramite telefax, posta elettronica o telegramma.

Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione è sempre necessaria la presenza della maggioranza dei suoi componenti in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Le deliberazioni concernenti la nomina o la revoca del Segretario Generale debbono essere sempre adottate a maggioranza dei componenti in carica.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione assiste il Segretario Generale o, in caso di mancanza o impedimento, chi lo sostituisce secondo quanto previsto dal presente Statuto.

Ferme restando le modalità di convocazione di cui ai commi precedenti, l'intervento in assemblea può avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia consentito loro di seguire la discussione, di ricevere, di

seguire la discussione, di ricevere, di trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Per argomenti di modesta importanza, sarà possibile esprimere il parere attraverso comunicazione elettronica che resterà agli atti della Fondazione.

Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione è redatto dal Segretario Generale.

Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto.

ART. 26
(Comitati tecnici)

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può costituire Comitati tecnici, a supporto della propria attività.

I Comitati tecnici hanno funzioni consultive; i loro compiti, durata e modalità di funzionamento sono definiti dall'organo che li costituisce.

CAPO IV
PRESIDENTE
ART.27
(Poteri del Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione.

In caso di improrogabile urgenza il Presidente, d'intesa con il Segretario Generale, adotta i necessari provvedimenti di competenza del

trasmettere o visionare documenti, di intervenire oralmente e in tempo reale su tutti gli argomenti.

Per argomenti di modesta importanza, sarà possibile esprimere il parere attraverso comunicazione elettronica che resterà agli atti della Fondazione.

Il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione è redatto dal Segretario Generale.

Il verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario che lo ha redatto.

ART. 26
(Comitati tecnici)

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può costituire Comitati tecnici, a supporto della propria attività.

I Comitati tecnici hanno funzioni consultive; i loro compiti, durata e modalità di funzionamento sono definiti dall'organo che li costituisce.

CAPO IV
PRESIDENTE
ART.27
(Poteri del Presidente)

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente può delegare di volta in volta e per singoli atti chi lo sostituisce nella rappresentanza della Fondazione.

In caso di improrogabile urgenza il Presidente, d'intesa con il Segretario Generale, adotta i necessari provvedimenti di competenza del

Consiglio di Amministrazione, riferendone al Consiglio medesimo nella prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso.

CAPO V

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART.28

(Attribuzioni, requisiti e durata della carica)

Presso la Fondazione funziona un Collegio dei Revisori dei Conti di tre revisori effettivi e due supplenti, con le attribuzioni stabilite dal codice civile, in quanto applicabili.

I revisori sono eletti, mediante votazione segreta, tra i soci Lions iscritti al registro dei revisori ed appartenenti a Lions Clubs del Distretto 108TA3 che hanno aderito alla Fondazione, sulla base di singole candidature espresse in occasione dell'elezione del Consiglio di Amministrazione.

I revisori restano in carica per tre anni sociali; esprimono comunque il parere di competenza sul bilancio dell'ultimo esercizio di loro competenza.

I revisori dei conti non sono immediatamente rieleggibili.

I revisori eleggono il loro Presidente.

Qualora prima del compimento del triennio sopraggiunga la cessazione della carica per qualsiasi motivo di uno

Consiglio di Amministrazione, riferendone al Consiglio medesimo nella prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente, ne adempie le funzioni il Vice Presidente.

Di fronte ai terzi, la firma di chi sostituisce il Presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente stesso.

CAPO V

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART.28

(Attribuzioni, requisiti e durata della carica)

Presso la Fondazione funziona un Collegio dei Revisori dei Conti di tre revisori effettivi e due supplenti, con le attribuzioni stabilite dal codice civile, in quanto applicabili.

I revisori sono eletti, mediante votazione segreta, tra i soci Lions iscritti al registro dei revisori ed appartenenti a Lions Clubs del Distretto 108TA3 che hanno aderito alla Fondazione, sulla base di singole candidature espresse in occasione dell'elezione del Consiglio di Amministrazione.

I revisori restano in carica per tre anni sociali; esprimono comunque il parere di competenza sul bilancio dell'ultimo esercizio di loro competenza.

I revisori dei conti non sono immediatamente rieleggibili.

I revisori eleggono il loro Presidente.

Qualora prima del compimento del triennio sopraggiunga la cessazione della carica per qualsiasi motivo di uno

dei membri del Collegio, si provvederà con il primo dei supplenti e così a scalare.

Essi, convocati con le modalità previste dall'art. 21, possono intervenire alle adunanze del Consiglio generale e del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre e delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Al Collegio spetta il controllo della gestione, i riscontri di cassa, l'esame dei documenti contabili, la verifica dei bilanci.

Il Collegio, inoltre, accompagna con propria relazione il progetto di bilancio consuntivo ed il documento programmatico previsionale per l'approvazione del Consiglio generale.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio devono essere trascritti in apposito libro.

I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.

Il Collegio dei revisori dei conti verifica, per i propri componenti, la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità, delle cause di decadenza ed assume entro trenta giorni dall'accertamento i conseguenti provvedimenti.

Sono comunque incompatibili i revisori legati da parentela o affinità, come determinata dal codice civile, con i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio può delegare ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro, ma non

dei membri del Collegio, si provvederà con il primo dei supplenti e così a scalare.

Essi, convocati con le modalità previste dall'art. 21, possono intervenire alle adunanze del Consiglio generale e del Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio deve riunirsi almeno ogni trimestre e delibera a maggioranza assoluta dei propri componenti.

Al Collegio spetta il controllo della gestione, i riscontri di cassa, l'esame dei documenti contabili, la verifica dei bilanci.

Il Collegio, inoltre, accompagna con propria relazione il progetto di bilancio consuntivo ed il documento programmatico previsionale per l'approvazione del Consiglio generale.

Gli accertamenti, le proposte ed i rilievi del Collegio devono essere trascritti in apposito libro.

I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.

Il Collegio dei revisori dei conti verifica, per i propri componenti, la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità, delle cause di decadenza ed assume entro trenta giorni dall'accertamento i conseguenti provvedimenti.

Sono comunque incompatibili i revisori legati da parentela o affinità, come determinata dal codice civile, con i componenti il Consiglio di Amministrazione.

Il Collegio può delegare ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro, ma non

ad assumere decisioni.

Le sedute sono valide anche con l'intervento di due revisori.

CAPO VI
SEGRETARIO GENERALE
ART.29
(Segretario Generale)

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario Generale, sulla base di un incarico triennale immediatamente rinnovabile per non più di un mandato.

Il Segretario Generale deve essere scelto, secondo criteri di professionalità e di competenza, tra i soci effettivi Lions del Distretto 108TA3 che abbiano aderito alla Fondazione.

Il Segretario Generale provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni degli organi competenti e partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni del Consiglio generale e del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale assicura la corretta gestione delle risorse della Fondazione e la tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione, coordina l'attività dei vari Comitati o consulenti, adempie a tutte le deleghe attribuitegli.

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce al Segretario Generale la rappresentanza necessaria per l'esecuzione delle deliberazioni, nonché per la firma della corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti all'attività della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del

ad assumere decisioni.

Le sedute sono valide anche con l'intervento di due revisori.

CAPO VI
SEGRETARIO GENERALE
ART.29
(Segretario Generale)

Il Consiglio di Amministrazione nomina il Segretario Generale, sulla base di un incarico triennale immediatamente rinnovabile per non più di un mandato.

Il Segretario Generale deve essere scelto, secondo criteri di professionalità e di competenza, tra i soci effettivi Lions del Distretto 108TA3 che abbiano aderito alla Fondazione.

Il Segretario Generale provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni degli organi competenti e partecipa con funzioni propositive e consultive alle riunioni del Consiglio generale e del Consiglio di Amministrazione.

Il Segretario Generale assicura la corretta gestione delle risorse della Fondazione e la tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione, coordina l'attività dei vari Comitati o consulenti, adempie a tutte le deleghe attribuitegli.

Il Consiglio di Amministrazione attribuisce al Segretario Generale la rappresentanza necessaria per l'esecuzione delle deliberazioni, nonché per la firma della corrispondenza ordinaria e dei documenti inerenti all'attività della Fondazione.

In caso di assenza o impedimento del

Segretario Generale, ne adempie le funzioni la persona all'uopo designata dal Consiglio di Amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Il Segretario Generale, cessato o dimissionario, resta in carica fino alla nomina del successore.

**TITOLO III
BILANCI E LIBRI E SCRITTURE
CONTABILI**

ART.30

**(Esercizio finanziario, documento
programmatico previsionale,
bilancio consuntivo bilancio sociale)**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione predispone la relazione e gli schemi dei bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale.

Entro il 31 del mese di maggio di ogni anno, tranne che per l'ultimo anno del triennio, il Consiglio generale approva il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione. Relativamente al primo anno di ogni triennio il termine di cui al presente comma è fissato al 30 settembre.

Il progetto di bilancio consuntivo deve essere presentato al Collegio dei Revisori dei Conti almeno quindici

Segretario Generale, ne adempie le funzioni la persona all'uopo designata dal Consiglio di Amministrazione.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Segretario Generale costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento di questi.

Il Segretario Generale, cessato o dimissionario, resta in carica fino alla nomina del successore.

**TITOLO III
BILANCI E LIBRI E SCRITTURE
CONTABILI**

ART.30

**(Esercizio finanziario, documento
programmatico previsionale,
bilancio consuntivo, bilancio sociale)**

L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° luglio e termina il 30 giugno dell'anno successivo.

Il Consiglio di Amministrazione predispone la relazione e gli schemi dei bilanci da sottoporre all'approvazione del Consiglio generale.

Entro il 31 del mese di maggio di ogni anno, tranne che per l'ultimo anno del triennio, il Consiglio generale approva il documento programmatico previsionale dell'attività relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

Relativamente al primo anno di ogni triennio il termine di cui al presente comma è fissato al 30 settembre.

Il progetto di bilancio consuntivo deve essere presentato al Collegio dei Revisori dei Conti almeno quindici giorni prima della data della riunione di

giorni prima della data della riunione di cui al comma successivo.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio generale, sentito il Collegio dei revisori dei conti, approva il bilancio dell'esercizio corredato dalla relazione sulla gestione. Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.

La relazione sulla gestione illustra, in apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, evidenziando i risultati ottenuti.

Ai fini della redazione del bilancio consuntivo e della relazione sulla gestione del terzo anno di competenza del Consiglio di Amministrazione in scadenza, i componenti di quest'ultimo potranno accedere alla documentazione relativa, assistiti dal Segretario Generale in carica.

Il bilancio sociale viene approvato entro un anno dalla conclusione dell'esercizio di riferimento.

ART.31

(Libri e scritture contabili)

La Fondazione tiene:

1. il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio generale;
2. il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;
3. il libro delle adunanze e deliberazioni

cui al comma successivo.

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio generale, sentito il Collegio dei revisori dei conti, approva il bilancio dell'esercizio corredato dalla relazione sulla gestione. Il bilancio è costituito dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione, nel rispetto dell'art.13 del decr. Legisl.117 del 2017 e s.m.i.

La relazione sulla gestione illustra, in apposita sezione, gli obiettivi perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati, anche con riferimento alle singole erogazioni effettuate nell'esercizio, evidenziando i risultati ottenuti.

Ai fini della redazione del bilancio consuntivo e della relazione sulla gestione del terzo anno di competenza del Consiglio di Amministrazione in scadenza, i componenti di quest'ultimo potranno accedere alla documentazione relativa, assistiti dal Segretario Generale in carica.

Il bilancio sociale viene approvato entro un anno dalla conclusione dell'esercizio di riferimento.

ART.31

(Libri e scritture contabili)

La Fondazione tiene:

1. il libro dei partecipanti.
2. il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio generale;
3. il libro delle adunanze e deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

del Collegio dei Revisori dei conti.
I libri indicati nei numeri 1 e 2 sono tenuti a cura del Segretario Generale, il libro indicato nel numero 4 a cura del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti.

La Fondazione tiene inoltre il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per la propria attività.

Per la tenuta dei libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile.

I libri e le scritture contabili sono liberamente visionabili dai partecipanti e vengono messi a disposizione dal Segretario Generale entro dieci giorni dalla richiesta.

TITOLO IV
SCIoglIMENTO
ART.32
(Scioglimento)

Lo scioglimento della Fondazione è deciso dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio Generale. La proposta di scioglimento si intende approvata se ottiene il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento dei componenti il Consiglio Generale.

In tutte le ipotesi di scioglimento, la liquidazione verrà effettuata da uno o più liquidatori, secondo le norme del codice civile e relative disposizioni di attuazione.

La Fondazione ha l'obbligo di devolvere il patrimonio dell'organizzazione, in

4. il libro delle adunanze e deliberazioni del Collegio dei Revisori dei conti.

I libri indicati nei numeri 1,2 e 3 sono tenuti a cura del Segretario Generale, il libro indicato nel numero 4 a cura del Presidente del Collegio dei Revisori dei conti .

La Fondazione tiene inoltre il libro giornale, il libro degli inventari e gli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per la propria attività.

Per la tenuta dei libri si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del codice civile.

I libri e le scritture contabili sono liberamente visionabili dai partecipanti e vengono messi a disposizione dal Segretario Generale entro dieci giorni dalla richiesta.

TITOLO IV
SCIoglIMENTO
ART.32
(Scioglimento)

Lo scioglimento della Fondazione è deciso dal Consiglio di Amministrazione, previo parere obbligatorio e vincolante del Consiglio Generale. La proposta di scioglimento si intende approvata se ottiene il voto favorevole di almeno il settantacinque per cento dei componenti il Consiglio Generale.

Nelle ipotesi di estinzione o di scioglimento, la liquidazione verrà effettuata da uno o più liquidatori, secondo le norme del codice civile e relative disposizioni di attuazione.

In tal caso, il patrimonio residuo e' devoluto, previo parere positivo

caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, 662 salvo diversa destinazione imposta per legge.

ART.33

NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di fondazione.

ART.34

NORME TRANSITORIE

Il presente statuto sarà in vigore fino a quando non sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (cd. RUNTS) ai sensi dell'art. 104, 2 comma del Codice del Terzo Settore.

dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del dec.legisl.117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

ART.33

NORME APPLICABILI

Per quanto non previsto nel presente Statuto, valgono le disposizioni del Codice Civile in materia di fondazione

ART.34

NORME TRANSITORIE

Il presente statuto sarà in vigore da quando sarà operativo il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (cd. RUNTS) ai sensi dell'art. 104, 2 comma del Codice del Terzo Settore.



Associazione Internazionale dei Lions Club

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

**FONDAZIONE CLUBS LIONS
DISTRETTO 108 Ta3 - ONLUS**

REGOLAMENTO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

PARTE PRIMA

CAPO I

ART.1 –PRINCIPI DI CARATTERE GENERALE.

Il presente Regolamento disciplina l'attività della Fondazione per il perseguimento degli scopi statutari, indicando i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, allo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, la più ampia possibilità di tutela degli interessi contemplati dallo Statuto, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

Disciplina altresì l'organizzazione ed il funzionamento degli organi della fondazione.

ART.2 - SCOPI STATUTARI E SETTORI DI INTERVENTO.

La Fondazione, con particolare riferimento alla zona di attività del Distretto 108 Ta3 persegue scopi di utilità sociale e di promozione in armonia con le finalità de "The International Association of Lions Clubs", meglio precisate nell'articolo 4 del vigente Statuto.

ART.3 - PRINCIPI GENERALI E MODALITA' DI INTERVENTO.

La Fondazione persegue i propri scopi,attraverso la definizione di progetti e di programmi di intervento anche su base pluriennale, approvati dal Consiglio Generale da realizzare direttamente o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati. In quest'ultimo caso si provvede mediante convenzione.

Può inoltre provvedere al finanziamento di progetti promossi dai Clubs Lions del Distretto 108 TA3 o attraverso l'erogazione di fondi vincolati o sulla base di programmi generali approvati dal Consiglio generale.

La Fondazione può approvare, ferma restando l'approvazione del Consiglio Generale, programmi che comportano impegni pluriennali, utilizzando, secondo principi di cautela, risorse a valere su esercizi successivi. In ogni caso non possono essere impegnate più di un terzo delle risorse mediamente disponibili ogni anno, a carico di esercizi successivi a quelli inseriti nella programmazione pluriennale di riferimento. Le risorse mediamente disponibili ogni anno vengono calcolate con riferimento agli ultimi tre esercizi trascorsi.

Nell'ottica della ricerca di una più organica e mirata definizione degli interventi da realizzare, la Fondazione può attuare studi ed indagini in grado di fornire una dettagliata mappatura delle effettive esigenze presenti nel territorio; ciò in

collaborazione con gli Enti preposti alla programmazione territoriale e con le Comunità locali.

L'attività istituzionale della Fondazione non deve porsi in posizione di supplenza ovvero di surrogazione rispetto a quella degli enti e strutture pubbliche istituzionalmente deputate ai servizi sociali e per la collettività.

ART. 4 - PROGRAMMAZIONE PLURIENNALE DI ATTIVITA'

Il Consiglio di Amministrazione, provvede, entro il mese di aprile a predisporre il documento relativo alla programmazione pluriennale di attività per il triennio successivo, che individua le linee generali e gli strumenti di intervento, anche in relazione alle risorse finanziarie preventivate per il periodo, nonché alla predisposizione del documento previsionale per l'anno successivo.

La programmazione definisce in via generale le modalità e le procedure per l'individuazione degli interventi, con la specificazione degli obiettivi da perseguire e dei risultati che si intendono raggiungere, attuando una stima circa le risorse che si renderanno disponibili per il periodo di riferimento.

Entro il 31 del mese di maggio, il Consiglio Generale, approva il documento programmatico per l'anno successivo nonché la programmazione pluriennale relativa al triennio di riferimento, che va aggiornata annualmente.

Relativamente al primo anno di ogni triennio, i termini di cui al presente comma sono fissati rispettivamente al mese di luglio e al 30 settembre.

PARTE SECONDA

CAPO I

DISCIPLINA DEI PROGETTI DI CUI ALL'ART.3, COMMA 1

ART.5 - PROGETTI DELLA FONDAZIONE.

Il Consiglio di Amministrazione predispone, sulla base degli indirizzi del Consiglio Generale, per ciascun progetto deliberato, un documento che specifica gli obiettivi perseguiti, i soggetti coinvolti ed il loro ruolo, i tempi previsti per la realizzazione le risorse economiche della Fondazione impegnate e lo stato di avanzamento del progetto.

Le eventuali istanze dei Clubs o di terzi devono essere presentate per mezzo di apposita modulistica predisposta dalla Fondazione, disponibile anche sul sito Internet della medesima, nella quale devono essere inseriti i dati e le informazioni necessarie ai fini dell'istruttoria della richiesta.

La modulistica in oggetto contiene anche, ai sensi della legge 675/96, sia l'informativa sulla tutela dei dati personali che il modulo di consenso al loro trattamento, che deve essere sottoscritto.

Prima dell'avvio di un progetto, il Consiglio di Amministrazione può realizzare uno studio di fattibilità, avvalendosi anche delle consulenze di Comitati a

supporto della loro attività.

PARTE TERZA

CAPO I

ART.6 - MODALITA' DI ATTUAZIONE DEGLI INTERVENTI.

Il Segretario Generale sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli Organi competenti.

Le erogazioni liberali ai Clubs vengono effettuate con disposizione del Segretario entro 15 giorni dall'effettivo introito delle somme versate a favore dei Clubs stessi e a condizione che venga accertata la corrispondenza tra il vincolo e la destinazione effettiva. Nei casi dubbi il Consiglio di Amministrazione adotterà i provvedimenti opportuni. I Clubs sono responsabili delle somme erogate dalla Fondazione e trasmettono, semestralmente, alla Fondazione il rendiconto relativo alle somme erogate e in ogni caso, alla conclusione dell'iniziativa finanziata, una relazione sull'attività svolta ed il rendiconto finanziario complessivo dell'iniziativa.

Gli impegni assunti nei confronti di terzi dalla Fondazione vengono di norma disciplinati attraverso specifiche convenzioni stipulate tra la medesima Fondazione ed i soggetti in collaborazione dei quali viene realizzato l'intervento. Tali convenzioni definiscono puntualmente gli obblighi a carico delle parti e le modalità di corresponsione dell'importo deliberato, che deve avvenire previa presentazione di idonea documentazione di spesa di norma in originale.

In considerazione della particolare natura giuridica dei Club Lions, aderenti alla Fondazione, identificate dall'Ordinamento come Associazioni non riconosciute, la Fondazione può, a richiesta degli stessi Clubs e previo accordi, assumere la responsabilità della gestione economica del service nella misura non superiore al contributo che sarà erogato con vincolo di destinazione. L'attività sarà svolta a condizione che la stessa rientri nelle finalità previste dallo Statuto.

ART.7 - DIVULGAZIONE DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE

La Fondazione ha cura di divulgare le linee programmatiche di intervento attraverso le quali persegue le proprie finalità, i progetti via via posti in essere o già realizzati attuando idonee azioni informative su stampa e su sito internet, tese a diffonderne la conoscenza presso la collettività.

PARTE QUARTA

CAPO I- NORME DI DETTAGLIO DELLO STATUTO

ART. 8 – ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO

Il Consiglio Generale è composto dai Presidenti dei Clubs aderenti alla Fondazione, dal Governatore, dal Past Governatore, dal primo e secondo vice Governatore.

Nelle votazioni segrete le schede bianche non concorrono a formare il numero dei votanti. In caso di parità nelle votazioni prevarrà la determinazione per la quale ha votato il presidente.

Il giorno per la seconda convocazione del Consiglio Generale non può, in nessun caso, coincidere con quello della prima convocazione.

ART. 9-DELLE ELEZIONI E DELLA SURROGA

Le candidature per l'elezione del singolo consigliere sono presentate dai Club di ogni Zona al Presidente della Fondazione entro il 28 febbraio dell'anno in cui debbono avvenire le elezioni. Ogni zona avrà diritto ad eleggere un consigliere. Ogni Club non può presentare più di un candidato.

Ai fini dell'elezione dei Revisori dei Conti, entro il termine di cui al comma precedente, ogni Club aderente alla Fondazione può presentare un candidato, comunicando il nominativo al Presidente della Fondazione.

Ogni Club non può presentare più di un candidato che dovrà essere iscritto al registro rei revisori legali.

I Clubs Lions aderenti alla Fondazione assumono come fissa, ai fini della elezione del Consiglio di Amministrazione, la suddivisione amministrativa del Distretto in dieci zone.

Nel caso in cui il numero delle zone in cui è suddiviso il Distretto dovesse modificarsi il Consiglio Generale deciderà conseguentemente se adeguare o confermare le norme statutarie e regolamentari.

Il Presidente della Fondazione, in concomitanza del Congresso di chiusura del Distretto 108TA3, convoca e presiede il Consiglio generale dei soci per procedere alla elezione del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori dei conti.

Vengono eletti consiglieri i candidati che, per ogni zona, hanno ottenuto il maggior numero di voti e, a parità di voti, coloro che hanno maggiore anzianità lionistica e, in caso di ulteriore parità, di età.

Le votazioni relative alla elezione dei candidati sono segrete.

Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei revisori vengono eletti e restano in carica per i tre anni sociali successivi all'elezione.

Il consigliere non può ricoprire la carica per più di due mandati triennali.

Il componente di un organo che per qualunque motivo non sia più socio effettivo Lion decade automaticamente dalla carica rivestita nella Fondazione.

In caso di cessazione, per qualunque causa, di un componente del Consiglio di Amministrazione, subentra il primo dei non eletti della medesima Zona.

Il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione del dimissionario senza indugio.

In caso di esaurimento della lista dei candidati inseriti nella graduatoria dei non eletti e che abbiano comunque ottenuto almeno un voto, il Consiglio di Amministrazione coopterà, quali componenti, soci effettivi Lions appartenenti ad un club aderente alla Fondazione e appartenente alla Zona del consigliere cessato ed avente i requisiti previsti dallo Statuto.

La cooptazione sarà sottoposta a ratifica nella prima seduta utile del Consiglio generale dei soci.

Le dimissioni dei componenti gli organi della Fondazione si intendono accolte con la semplice acquisizione al protocollo. I consiglieri dimissionari restano in carica fino alla surrogazione. I componenti surroganti o cooptati restano in carica fino al rinnovo dell'organo interessato.

ART.10 - NOMINA DEL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, i Consiglieri di amministrazione eleggono il Vice Presidente della Fondazione.

Viene eletto Vice Presidente, mediante votazione segreta, chi raggiunge la maggioranza dei voti utilmente espressi.

Dopo due votazioni infruttuose si va al ballottaggio tra i due candidati che, nella seconda votazione, hanno ottenuto il maggior numero di voti e viene eletto chi ottiene il maggior numero di voti.

In caso di parità viene eletto colui il quale ha maggiore anzianità lionistica e, in subordine, eventualmente di età.

Le votazioni si effettuano tutte nella stessa giornata.

ART.11- ELEZIONE DEI REVISORI

Sono eletti dal Consiglio Generale, con votazione segreta, e limitata a uno, revisori effettivi i tre candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti e revisori supplenti il quarto e il quinto della stessa graduatoria.

In caso di cessazione per qualunque causa di un revisore effettivo, subentra il supplente che, a sua volta, viene sostituito dal primo dei non eletti.

In caso di esaurimento della lista dei candidati che hanno ottenuto voti, il Consiglio generale provvede, su convocazione del Presidente, a nominare, quali revisori, soci effettivi Lion, appartenenti a Lions clubs del Distretto 108TA3 che abbiano aderito alla Fondazione ed aventi i requisiti previsti dallo Statuto.

Il revisore assume la carica dal momento dell'accettazione e resterà in carica fino alla fine del triennio.

Il Collegio che resta in carica per tre anni sociali; esprime comunque il parere di

competenza sul bilancio dell'ultimo esercizio di loro competenza.

ART. 12 – ELEZIONE DEL PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI

I revisori, nella prima seduta utile, convocata dal Presidente uscente del Collegio, o da uno qualunque dei revisori neo nominati, eleggono il loro Presidente.

Qualora, dopo due votazioni da tenersi tutte nella stessa giornata, non si dovesse raggiungere la maggioranza, sarà nominato Presidente chi ha ottenuto il maggior numero di voti in sede di elezione generale e, a parità di voti, dal revisore con maggiore anzianità lionistica.

In caso di ulteriore parità sarà nominato il revisore con maggiore anzianità d'età.

ART. 13 – SOSTITUZIONE TEMPORANEA DEL SEGRETARIO GENERALE

Il Consiglio di Amministrazione, in caso di assenza o di impedimento del Segretario Generale, designa per sostituzioni temporanee un socio lion del Distretto, appartenente a Club aderente alla Fondazione, ovvero un proprio componente.

ART. 14 – DELLE SPESE

Per l'esercizio dell'attività, che è gratuita, spetta il solo rimborso delle spese vive sostenute per lo svolgimento delle funzioni connesse al mandato, integralmente documentate.

Le spese rimborsabili riguardano iniziative autorizzate dal Consiglio di Amministrazione o, in caso d'urgenza, dal Governatore. In ogni caso non si provvede al rimborso delle spese di partecipazione agli organi della Fondazione.

ART.15 - MODALITA' DI APPROVAZIONE ED ENTRATA IN VIGORE

Il presente Regolamento può essere modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione. Le modifiche entrano in vigore dal giorno successivo alla data della loro all'approvazione.



Associazione Internazionale dei Lions Club

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE SALE RIUNIONI DELLA
"FONDAZIONE DEI CLUBS LIONS DISTRETTO 108TA3"**

**FONDAZIONE CLUBS LIONS
DISTRETTO 108 Ta3 - ONLUS**

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE SALE RIUNIONI DELLA "FONDAZIONE DEI CLUBS LIONS DISTRETTO 108TA3"

Il Consiglio di Amministrazione, al fine di regolare le modalità della concessione dei locali (Sala riunioni e Sala consiglio) della Sede della Fondazione di Clubs Lions del Distretto 108 TA3 (di seguito "la Fondazione") adotta il seguente regolamento.

Art. 1

La Fondazione intendendo, nel rispetto dei principi del proprio Statuto, promuovere e sostenere concretamente l'attività del Distretto Lions 108 TA3 e dei suoi Clubs per lo svolgimento delle loro iniziative mette loro a disposizione locali e attrezzature.

Le Sale e i relativi impianti, saranno utilizzate per attività di promozione, organizzazione, gestione delle attività di servizio nell'ottica degli obiettivi e delle funzioni di solidarietà, assistenza ecc. proprie della Fondazione e del Distretto e potranno essere utilizzati esclusivamente per riunioni, convegni, conferenze stampa, seminari con esclusione di qualsiasi attività che comporti consumazione di cibo e bevande esclusa l'acqua riservata al tavolo della presidenza.

Le Sale possono essere utilizzate oltre che dagli Organi e Strutture di cui agli artt.8 e 9 dello Statuto distrettuale, anche per riunioni di Circostrizione, di Zona, di Comitati previsti dallo Statuto, esclusivamente per attività di competenza distrettuale, nonché per le attività del Governatore in carica o dei Vice Governatori, aventi comunque rilevanza distrettuale .

Le Sale possono anche essere messe a disposizione dei Club, singoli o associati, per attività lionistica di competenza del/dei Club.

Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di non concedere l'utilizzo delle Sale qualora ritenga che dalle finalità dell'iniziativa derivi danno all'immagine del Lions International, del Distretto, della Fondazione o conflitto di interesse.

Le domande di utilizzo dovranno contenere la qualifica del richiedente, la identificazione del gruppo che si riunisce, la indicazione del tipo di iniziativa che si intende svolgere, il numero delle persone che vi parteciperanno, la data e l'orario richiesto, la dichiarazione esplicita di accettazione di ogni disposizione prevista dal presente Regolamento.

Nell'accoglimento delle richieste sarà tenuto conto dell'ordine temporale delle prenotazioni che dovranno avvenire a mezzo e-mail all'indirizzo:
segretario@fondazione lions108ta3.org

Art. 2

Le attività istituzionali del Governatore distrettuale, del Consiglio distrettuale, del GAT e quella relative agli organi della Fondazione avranno la precedenza assoluta su ogni altro utilizzo. Si avrà cura che le date relative a dette attività vengano prenotate per tempo in modo da assicurarne la precedenza.

Per l'utilizzo della/e Sala/e si farà riferimento esclusivamente alla disponibilità che risulterà dalla verifica sul "calendario" disponibile sul sito: **<http://www.lions108ta3.info/usosede/>**

Il soggetto organizzatore dovrà rispettare la capienza massima dell'intero immobile che è pari a 100 persone, compresi i relatori. All'interno di questo limite, la Sala riunioni minore non potrà contenere più di 25 persone.

La Fondazione è, comunque, esonerata da qualsiasi responsabilità in caso di impedimento dello svolgimento della riunione dovuto a imprevedibili e inderogabili esigenze istituzionali ovvero a cause di forza maggiore quali, a titolo puramente esemplificativo, black-out elettrico o guasti tecnici alle apparecchiature, eventi naturali straordinari.

Nella sede della Fondazione, qualunque sia l'attività che vi si svolge, è espressamente vietato:

- a. portare e consumare cibo e bevande;
- b. modificare l'allocazione delle risorse tecnologiche e le configurazioni presenti nel sistema informatico;
- c. danneggiare o imbrattare gli spazi e tutto ciò che forma parte integrante di essa;
- d. affiggere avvisi, comunicazioni e materiali pubblicitari;
- e. svolgere attività commerciale di qualsiasi natura;
- f. svolgere qualsiasi attività diversa da quelle indicate al secondo comma dell'art.1 e comunque fatta in violazione di una norma di legge.

Per l'accesso alle Sale dovrà essere utilizzato unicamente il campanello di chiamata sul muro adiacente alla rampa di scale (è indicato Fondazione 15A).

La Sala conferenze è dotata dei seguenti servizi:

- impianto di riscaldamento / condizionamento comandato a distanza;
- impianto di amplificazione audio dotato di n. 2 radiomicrofoni;
- videoproiettore digitale;
- personal computer con accesso ad internet tramite wi-fi;

lavagna magnetica doppia funzione: scrivibile e a fogli mobili con porta blocco allungabile in altezza, dotata di due bracci laterali estensibili, scatola cancellina/porta pennarelli-ricaricabili.

È fatto divieto di apportare modifiche alla disposizione degli arredi e delle attrezzature presenti in Sede così come è vietato introdurre oggetti o arredi che possano in qualche modo danneggiare la Sala.

L'introduzione nelle Sale di macchinari, strumenti, addobbi, ecc, deve essere espressamente richiesta e autorizzata.

Art. 3

Le Sale saranno agibili durante le ore diurne e nelle ore serali.

La Fondazione non risponderà, sotto alcun profilo, in caso di furto e/o danneggiamento, degli oggetti eventualmente lasciati in Sala dai partecipanti al termine della riunione.

La presentazione della domanda di utilizzo presuppone l'accettazione integrale da parte del richiedente del presente regolamento, relativamente anche alla responsabilità per ogni eventuale danno alla Sala e/o alle attrezzature.

Art. 4

L'utilizzo di cui all'art.1 terzo comma è gratuito.

L'utilizzo di cui all'art.1 quarto comma viene accordato a fronte di un contributo per spese di gestione (pulizie, luce, riscaldamento, rinfrescamento, ecc.) stabilito dal Consiglio di amministrazione di concerto con il Distretto, così come riportato nell'allegato A).

Il versamento del contributo dovrà avvenire almeno 3 (tre) giorni prima dell'evento tramite bonifico bancario.

In caso di mancato pagamento nei termini indicati, la Fondazione si riserva il diritto di revocare la disponibilità dei locali.

Art. 5

Tutti gli utenti delle Sale riunioni della Fondazione, sono obbligati al rispetto delle attrezzature e dei servizi annessi.

Al termine dell'utilizzo il Concessionario deve riconsegnare la Sala, i locali annessi (servizi igienici inclusi) e le attrezzature utilizzate perfettamente funzionanti e nello stato d'uso in cui li ha ricevuti. In ogni caso il richiedente ha la diretta responsabilità, concluso l'evento, di riordinare la Sala, di spegnere le luci e di espletare ogni controllo per rendere utilizzabile la Sala per la riunione successiva.

Il Concessionario titolare dell'autorizzazione all'uso delle Sale assume la totale responsabilità civile e penale e sarà ritenuto responsabile degli eventuali danni a cose o persone, ammanchi o manomissioni verificatesi durante il periodo di utilizzo della Sala e terrà indenne la Fondazione da eventuali pretese di terzi al riguardo.

Sono a totale carico degli utenti le spese per il ripristino di danni di qualsiasi genere che possono venire arrecati alla struttura o agli impianti di proprietà della Fondazione in conseguenza delle manifestazioni o attività per le quali è stato concesso l'uso della Sala stessa anche se dovuto a caso fortuito.

La Fondazione si riserva di attivare, se necessario, l'azione legale per il recupero dei danni subiti o delle spese che si sono rese necessarie.

Art. 6

Per quanto non previsto, il Consiglio di Amministrazione si riserva di decidere di volta in volta, direttamente o per il tramite del Segretario Generale. In ogni caso si applicano le norme civilistiche vigenti in materia.

L'utilizzo della Sede della Fondazione da parte di chiunque, comporta l'integrale rispetto del presente Regolamento.

Art. 7

Il presente regolamento entra in vigore l'1 luglio 2019 e può essere modificato dal Consiglio di Amministrazione con voto favorevole della maggioranza dei presenti in una seduta valida.

Allegato A)

CONTRIBUTI DOVUTI PER L'UTILIZZO DELLA SEDE DELLA FONDAZIONE DI CLUBS LIONS DEL DISTRETTO 108 TA3.

L'utilizzo di cui all'art.1 quarto comma del "Regolamento per la concessione in uso" viene accordato a fronte di un contributo di:

- 35 euro per un periodo inferiore a quattro ore,
- 70 euro per un periodo superiore a quattro ore.

Allegato B)

Intestazione richiedente:

**Alla c. a. del Segretario Generale della Fondazione di Clubs Lions Distretto
108 TA3**

Oggetto: Richiesta di utilizzo della Sala Conferenze/Sala Riunioni.

Il sottoscritto _____ residente a _____, in Via
_____, n. _____, tel. _____, mail.

chiede la concessione dell'utilizzo

- della Sala Conferenze (posti 100 compresi i relatori)
- della Sala Riunioni (posti 25)

per il giorno _____ dalle ore _____ alle ore _____.

A tal fine dichiara che:

- la richiesta viene effettuata in nome e per conto di _____ per
tenervi un incontro
- del/dei Club _____
- di _____

per le seguenti finalità _____ connesse alla
propria attività di servizio/statutaria.

Pertanto, come previsto dall'art.4 del Regolamento,

- chiede la gratuità dell'utilizzo della Sala;
- provvede al versamento del contributo di Euro _____ mediante
bonifico effettuato il _____
- dichiara di aver preso visione del Regolamento per l'utilizzo delle "Sale
Riunioni" e di accettare e rispettare ogni disposizione ivi prevista.
- comunica che saranno presenti n. _____ persone circa.

Data, _____ Firma del richiedente _____